SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 217

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 15 settembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 giugno 2004.

Impegno ed erogazione della somma di € 47.747,97 a favore della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Esercizio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993, il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 19 maggio 1998, n. 15, con il quale, tra l'alto, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutuo concesso alla regione Marche;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, con il quale, tra l'altro, la Cassa depositi e prestiti è stata trasformata in S.p.A. e subentra nei rapporti attivi e passivi anteriori alla trasformazione, e nel quale è previsto che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le norme per la suddetta trasformazione;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003 «Attuazione del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni» nel quale sono determinate, tra l'altro, le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Visto in particolare l'elenco n. 3 allegato al sopracitato decreto in cui sono elencati i mutui assegnati alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., tra i quali si riscontrano quelli di competenza di questo servizio;

Vista la nota n. 957 del 24 maggio 2004 della Cassa depositi e prestiti S.p.a. con la quale viene trasmesso il ruolo n. 09221 - Edilizia sanitaria, nel quale si riscontrano i mutui presenti nell'elenco n. 3 allegato al decreto 5 dicembre 2003;

Considerato che con la sopracitata nota viene chiesto, tra l'altro, l'accredito delle somme quale 13ª rata semestrale in scadenza al 30 giugno 2004, per il mutuo concesso dalla Cassa depositi e prestiti alla regione Marche, di € 47.747,97;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 47.747,97 — valuta 30 giugno

2004 — a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a., a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 17.032,87 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 30.715,10 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 47.747,97 a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a., per l'esercizio 2004, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per euro 17.032,87;

capitolo 3460 per euro 30.715,10.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 30 giugno 2004 — mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a sul conto di tesoreria n. 350 - 29814 intestato alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. - gestione separata.

Roma, 10 giugno 2004

p. *Il direttore generale:* SIGNORINI

04A09040

DECRETO 10 giugno 2004.

Impegno ed erogazione della somma di € 1.729.229,47 a favore della Cassa depositi e prestiti, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - Esercizio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA
DEL CIPE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S.;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle Amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993, il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 13, con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi alle regioni Molise, Liguria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, con il quale, tra l'altro, la Cassa depositi e prestiti è stata trasformata in S.p.a. e subentra nei rapporti attivi e passivi anteriori alla trasformazione, e nel quale è previsto che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le norme per la suddetta trasformazione;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2003 «Attuazione del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003 per la trasforma-

zione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni» nel quale sono determinate, tra l'altro, le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Visto in particolare l'elenco n. 3 allegato al sopraccitato decreto in cui sono elencati i mutui assegnati alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., tra i quali si riscontrano quelli di competenza di questo servizio;

Vista la nota n. 957 del 24 maggio 2004 della Cassa depositi e prestiti S.p.a. con la quale viene trasmesso il ruolo n. 09221 - Edilizia sanitaria nel quale si riscontrano i mutui presenti nell'elenco n. 3 allegato al decreto 5 dicembre 2003;

Considerato che con la sopracitata nota viene chiesto, tra l'altro, l'accredito delle somme quali 17ª rata semestrale in scadenza al 30 giugno 2004, per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti a:

Molise per € 951.854,76;

Liguria per € 660.059,28;

Abruzzo per € 117.315,43.

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 1.729.229,47 — valuta 30 giugno 2004 — a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a., a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 601.259,10 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 1.127.970,37 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004;

Autorizza

l'impegno ed il versamento della somma complessiva di € 1.729.229,47 a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a., per l'esercizio 2004, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per euro 601.259,10;

capitolo 3460 per euro 1.127.970,37.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 30 giugno 2004 — mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti S.p.a. sul conto di tesoreria n. 350 - 29814 intestato alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. - gestione separata.

Roma, 10 giugno 2004

p. *Il direttore generale:* SIGNORINI

04A09041

DECRETO 2 settembre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato con legge 18 febbraio 1999, n. 28, e con decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 2001, con il quale è stata definita l'articolazione del Dipartimento per le politiche fiscali;

Vista la nota n. 3615 del 19 agosto 2004, con la quale il referente della Commissione tributaria regionale della Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria, ha comunicato la previsione del mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria, ubicato in via Demetrio Tripepi, 93 - Reggio Calabria, determinato dalla necessità di procedere alla disinfestazione dello stesso;

Vista la nota n. 3658 del 28 agosto 2004, con la quale il referente della Commissione tributaria regionale della Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria, ha confermato il mancato funzionamento dell'ufficio di segreteria per i giorni 26 e 27 agosto 2004 per la motivazione sopra esposta;

Dispone:

Il mancato funzionamento dell'ufficio della commissione tributaria regionale della Calabria - Sezione staccata di Reggio Calabria, è accertato per i giorni 26 e 27 agosto 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 2004

Il capo del Dipartimento: MANZITTI

04A09004

DECRETO 10 settembre 2004.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo, per la provincia di Campobasso, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE CONCESSIONI GOVERNATIVE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000, con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000, con il quale è stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163, del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003;

Visto il decreto direttoriale 14 novembre 2003 di modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del bingo per la provincia di Campobasso, con il quale l'Amministrazione, in ottemperanza alla sentenza n. 7621/03 del 25 giugno - 15 settembre 2003 del T.A.R. per il Lazio (sezione seconda), ha ritenuto, dopo attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dalle società Bingo S.r.l. (plico n. 102) e Bingo Seven S.p.a. (plico n. 236), di poter attribuire all'offerta della predetta società Bingo S.r.l. un punto alla voce c-4 per l'esistenza di un «guardaroba custodito» da un addetto ed all'offerta della società Bingo Seven S.p.a. un punto alla voce c-3 per la presenza del «servizio bevande in sala e piccola ristorazione», nonché di poter confermare, per la Bingo Seven S.p.a., il punteggio (due punti) attribuito alla voce c-6 («ulteriori elementi in rapporto alle situazioni concretamente desumibili dalla proposta»), in quanto il progetto presentato da tale società prevede alcuni bagni collocati allo stesso piano della sala e precisamente con ingresso nell'atrio di attesa, il che costituisce un ulteriore servizio a disposizione del pubblico in attesa di poter accedere alla sala;

Considerato che, con sentenza n. 1847/2004 in data 18 febbraio - 1° marzo 2004, il T.A.R. per il Lazio (sezione seconda), accogliendo il ricorso proposto dalla società Bingo S.r.l.» (plico n. 102 - provincia di Campobasso), ha annullato *in parte qua* il predetto decreto direttoriale 14 novembre 2003, poiché «la riformulazione della graduatoria necessitava di una nuova convocazione della commissione di gara per quanto concerne la valutazione della voce c-6 del progetto della controinteressata, atteso che la menzionata sentenza si era limitata ad annullare il giudizio formulato in merito dal suddetto organo, in quanto basato su un erroneo presupposto fattuale, e si era astenuta da ogni valutazione in ordine al punteggio che per la voce *de qua* doveva essere riconosciuto.

Ne consegue che, trattandosi di una valutazione ampiamente discrezionale, la stessa non poteva che essere adottata dall'organo competente secondo le richiamate disposizioni che disciplinano la procedura concorsuale»;

Considerato altresì che, con ordinanza n. 2947/2004 in data 22 giugno 2004, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta) ha rigettato l'istanza cautelare, proposta dall'Amministrazione, di sospensione dell'esecuzione della predetta sentenza n. 1847/2004;

Atteso che, in ottemperanza ai richiamati provvedimenti giurisdizionali, la commissione aggiudicatrice delle concessioni per la gestione delle sale Bingo, all'uopo convocata, si è riunita in data 15 luglio 2004;

Considerato che la predetta commissione, alla luce di quanto affermato dalla sentenza n. 7621/2003 richiamata nella successiva sentenza n. 1847/2004, ha confermato, sulla base della documentazione delle rispettive offerte di gara, che «alla società ricorrente Bingo S.r.l. va attribuito un punto alla voce c-4 per l'esistenza di un guardaroba custodito da un addetto ed alla società Bingo Seven S.p.a. un punto alla voce c-3 per la presenza del servizio bevande in sala e piccola ristorazione» ed ha ribadito, altresì, «il proprio convincimento circa la correttezza della effettuata valutazione alla voce c-6 dell'offerta della Bingo Seven S.p.a. sicché va confermato il medesimo punteggio (due punti) già assegnato in base ai presupposti di fatto e alle ragioni giustificative in precedenza emerse»;

Atteso che occorre procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, alla esecuzione della ripetuta sentenza n. 1847/2004 e che, alla luce delle suindicate risultanze dei lavori della commissione

aggiudicatrice, si ritiene di poter attribuire all'offerta della società Bingo S.r.l. un punto alla voce c-4 per l'esistenza di un guardaroba custodito» da un addetto ed all'offerta della società Bingo Seven S.p.a. un punto alla voce c-3 per la presenza del «servizio bevande in sala e piccola ristorazione», nonché di poter confermare, per la Bingo Seven S.p.a., il punteggio (due punti) attribuito alla voce c-6 («ulteriori elementi in rapporto alle situazioni concretamente desumibili dalla proposta») sulla base della previsione progettuale di alcuni bagni collocati nell'atrio di attesa, ulteriori e distinti rispetto a quelli della sala, elemento che costituisce un ulteriore servizio a disposizione del pubblico in attesa di poter accedere alla sala stessa;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Campobasso, delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 163, del 16 luglio 2001), è modificata, per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato:

regione: Molise; provincia: Campobasso

Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
1	**236**	**BINGO SEVEN S.P.A.**	**TERMOLI**	**44**
2	102	BINGO S.R.L.	CAMPOBASSO	44
3	675	F.P. S.A.S..	TERMOLI	42
4	844	EURO 2000 S.R.L.	TERMOLI	34
5	298	NON SOLO BINGO S.R.L.	CAMPOBASSO	33
6	948	F.LLI ACANFORA DI ACANFORA G. S.A.S.	VINCHIATURO	33
7	842	DOMARVIT S.P.L.	CAMPOBASSO	29
8	747	PLANET CINEMA S.R.L.	CAMPOBASSO	29
9	422	ACEA 2001 S.R.L.	CAMPOBASSO	27
10	383	NON SOLO BINGO S.R.L.	CAMPOBASSO	27

2. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 163 del 16 luglio 2001.

3. Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 10 settembre 2004

Il direttore centrale: TAGLIAFERRI

04A09046

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Piccola cooperativa sociale Global Service 2002 soc. coop. a r.l.», in Cassino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 17 agosto 2004 eseguito nei confronti della società cooperativa «Piccola cooperativa sociale Global Service 2002 soc. coop. a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «Piccola cooperativa sociale Global Service 2002 soc. coop. a r.l.» con sede in Cassino, costituita a rogito notaio dott. Iadecola Giacinto in data 8 maggio 2002, repertorio n. 52473, registro imprese n. 17603 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 2305, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 23 agosto 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A09001

DECRETO 23 agosto 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Valle degli Struzzi - Piccola società cooperativa a r.l.», in Boville Ernica.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 agosto 2004 eseguita nei confronti della società cooperativa «La Valle degli Struzzi - Piccola società cooperativa a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della Commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La società cooperativa «La Valle degli Struzzi - Piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Boville Ernica, costituita a rogito notaio dott. Taddei Alessandro in data 17 gennaio 1998, repertorio n. 652, registro imprese n. 7336 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 1765/283635, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 23 agosto 2004

Il direttore provinciale: NECCI

04A09002

DECRETO 1° settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Ginestra», in Capri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa, di seguito indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

La società cooperativa « La Ginestra», con sede in Capri, costituita in data 15 dicembre 1968 per rogito notaio Mario Siciliani, registro società 49/69, REA 263461, codice fiscale 01349230639, B.U.S.C. n. 4662, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400.

Napoli, 1° settembre 2004

Il direttore provinciale: MORANTE

04A09003

DECRETO 1° settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa agricola San Marco soc. coop. a r.l. », in Mottola.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato in data 14 settembre 1990 per l'esercizio 1989;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola San Marco soc. coop. a r.l.», con sede in Mottola (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 1590/201710, costituita per rogito notaio dott. Cosimo Panetti di Massafra in data 18 novembre 1983, repertorio n. 4347, raccolta n. 1919, codice fiscale n. 00892090739, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 1° settembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A08966

DECRETO 1º settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Mar Piccolo soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato in data 29 maggio 1992 per l'esercizio 1991;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1º ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Mar Piccolo soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 1329/173024, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Vinci di Taranto in data 25 ottobre 1979, repertorio n. 7705, raccolta n. 2611, codice fiscale n. 00771620739, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 1º settembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A08967

DECRETO 1º settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Labor soc. coop. a r.l.», in Taranto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere senza nomina di un liquidatore le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies* e precisamente:

non ha depositato il bilancio di esercizio da oltre cinque anni, atteso che l'ultimo bilancio è stato depositato in data 28 maggio 1984 per l'esercizio 1983;

non risulta esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Labor soc. coop. a r.l.», con sede in Taranto, posizione B.U.S.C. n. 1421/185495, costituita per rogito notaio dott. Eugenio Gentile di Taranto in data 24 giugno 1981, repertorio n. 171816, raccolta n. 5915, codice fiscale n. 00437980733, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* del codice civile.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Taranto, 1° settembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A08968

DECRETO 1° settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Progetto Europa soc. coop. a r.l.», in Pulsano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TARANTO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di società cooperative che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di società cooperative datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del Ministero del lavoro, direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'autorità amministrativa;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 recante i limiti entro i quali poter disporre lo scioglimento di società cooperative senza nomina di commissari liquidatori;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi eseguiti nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* e precisamente:

l'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese in data 30 luglio 2002 è quello al 31 dicembre 2001;

non ha mai svolto alcuna attività prevista dall'oggetto sociale;

non è nelle condizioni di raggiungere gli scopi sociali;

non è in grado di indire e costituire validamente l'assemblea dei soci a causa del riscontrato disinteresse dei soci;

Visto il parere di massima espresso dal comitato centrale per le cooperative presso il Ministero delle attività produttive di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella seduta del 1° ottobre 2003;

Considerato che non sono pervenute opposizioni successivamente alla pubblicazione del relativo avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 2004;

Decreta:

La società cooperativa «Progetto Europa soc. coop. a r.l.», con sede legale in Pulsano (Taranto), posizione B.U.S.C. n. 2496/280327, costituita per rogito notaio avv. Ettore Leccese di Taranto in data 18 giugno 1997, repertorio n. 14681, raccolta n. 5728, codice fiscale n. 02163920735, omologato dal tribunale di Taranto in data 18 luglio 1997, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdececies* del codice civile senza nomina del commissario liquidatore.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica.

Taranto, 1° settembre 2004

Il direttore provinciale: MARSEGLIA

04A08969

DECRETO 2 settembre 2004.

Cancellazione dal registro delle imprese di venticinque società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6: «Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366», laddove novando gli articoli del codice civile introduce l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile secondo e terzo comma, che recita «l'autorità di vigilanza dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle socità cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni»;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Considerato che in forza dell'articolo precitato a maggior ragione sono da inserire nel novero delle cooperative da cancellare dal registro delle imprese anche quelle che, giunte al bilancio finale di liquidazione, per un uguale periodo di tempo non vi hanno provveduto autonomamente;

Preso atto della disamina degli atti in possesso di questa Direzione provinciale del lavoro e delle visure camerali attestanti l'anzidetta condizione;

Decreta:

Le venticinque società cooperative sottoelencate sono cancellate dal registro delle imprese di Campobasso, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma, del codice civile:

1. Società cooperativa «Associazione Euro Giovanile (A.E.G.) soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Puzone Fiorita in data 1° febbraio 1995, rep. n. 42414, reg. soc. n. 3421 - registro R.E.A. n. 85549 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00884310707, n. posizione Busc 1235/271032;

2. Società cooperativa «Farmaceutica Molisana soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Rossi Antonio in data 4 luglio 1979, rep. n. 110248, reg. soc. n. 1072 - registro R.E.A. n. 66177 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00230110702, n. posizione Busc 666/169534;

3. Società cooperativa «La Concordia soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Rossi Antonio in data 25 ottobre 1971, rep. n. 81948, reg. soc. n. 702 - registro R.E.A. n. 83924 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 80000730707, n. posizione Busc 446/120762;

4. Società cooperativa «Mass-Media soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. D'Ettore Agostino in data 10 gennaio 1977, rep. n. 316, reg. soc. n. 929 - registro R.E.A. n. 69257 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00381680701, n. posizione Busc 597/051307;

5. Società cooperativa «Molise Informatica soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Delli Venneri Silvestro in data 3 febbraio 1982, rep. n. 93772, reg. soc. n. 1320 - registro R.E.A. n. 69763 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00454530700, n. posizione Busc 821/199608;

6. Società cooperativa «Molitabac soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Iannella Mario Fiorita in data 6 aprile 1989, rep. n. 190645, reg. soc. n. 2378 - registro R.E.A. n. 78912 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00772370706, n. posizione Busc 1067/241751;

7. Società cooperativa «Polisportiva Olimpica Acli Campobasso soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Delli Venneri Silvestro in data 26 gennaio 1993, rep. n. 112943, reg. soc. n. 3103 - registro R.E.A. n. 83274 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00844940700, n. posizione Busc 1190/262141;

8. Società cooperativa «Tutti in scena soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Rossi Antonio in data 5 giugno 1990, rep. n. 150551, reg. soc. n. 2597 - registro R.E.A. n. 80156 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00794750703, n. posizione Busc 1100/248351;

9. Società cooperativa «Usconium soc. coop. a r.l.», con sede in Guglionesi, costituita per rogito notaio dott. Antonio di Prospero in data 3 dicembre 1976, rep. n. 5725, reg. soc. n. 505 - registro R.E.A. n. 60994 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00175910702, n. posizione Busc 586/149744;

10. Società cooperativa «Oleificio Cooperativo Mafalda soc. coop. a r.l.», con sede in Mafalda, costituita per rogito notaio dott. Antonio Di Prospero in data 27 ottobre 1986, rep. n. 11138, reg. soc. n. 1261 - registro R.E.A. n. 80580 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00709710701, n. posizione Busc 942/223372;

11. Società cooperativa «Villaggio Quadrifoglio soc. coop. a r.l.», con sede in Oratino, costituita per rogito notaio dott. Ricciardi Riccardo in data 20 maggio 1987, rep. n. 964, reg. soc. n. 2050 - registro R.E.A. n. 76306 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00723660700, n. posizione Busc 964/228014;

12. Società cooperativa «Edilcasa Petacciato soc. coop. a r.l.», con sede in Petacciato, costituita per rogito notaio dott. Rosa Antinucci in data 1º febbraio 1992, rep. n. 17350, reg. soc. n. 1950 - registro R.E.A. n. 82039 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita l.V.A. n. 00830140703, n. posizione Busc 1163/257850;

13. Società cooperativa «I.T.E. Impianti idrotermo elettrici soc. coop. a r.l.», con sede in Petacciato, costituita per rogito notaio dott. Greco Vincenzo in data 16 giugno 1977, rep. n. 3825, reg. soc. n. 559 - registro R.E.A. n. 61905 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00187400700, n. posizione Busc 621/157497;

14. Società cooperativa «Solidarietà soc. coop. a r.l.», con sede in Roccavivara, costituita per rogito notaio dott. Pilla Michele in data 23 maggio 1987, rep. n. 255, reg. soc. n. 2052 - registro R.E.A. n. 76384 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00725960702, n. posizione Busc 966/228016;

15. Società cooperativa «Aurora 85 soc. coop. a r.l.», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio dott. Macchiagodena Giuseppe in data 18 dicembre 1984, rep. n. 73320, reg. soc. n. 1066 - registro R.E.A. n. 74398 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00662440700, n. posizione Busc 893/215432;

16. Società cooperativa «C.A.M. soc. coop. a r.l.», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio dott. Antenucci Rosa in data 29 maggio 1992, rep. n. 17600, reg. soc. n. 1990 - registro R.E.A. n. 82507 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00836290700, n. posizione Busc 1173/259776;

17. Società cooperativa «Garden's Police Edilizia soc. coop. a r.l.», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio dott. Greco Vincenzo in data 27 febbraio 1992, rep. n. 35500, reg. soc. n. 1981 - registro R.E.A. n. 82359 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00834650707, n. posizione Busc 1168/259394;

18. Società cooperativa «G.I.M. soc. coop. a r.l.», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio dott. Greco Vincenzo in data 25 febbraio 1986, rep. n. 13257, reg. soc. n. 1183 - registro R.E.A. n. 75130 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00698260700, n. posizione Busc 919/220750;

19. Società cooperativa «La Prima soc. coop. a r.l.», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio dott. Pantalone Balice Maria in data 27 maggio 1988, rep. n. 3383, reg. soc. n. 1493 - registro R.E.A. n. 77989 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00762960706, n. posizione Busc 1017/236982;

20. Società cooperativa «Edilizia Marcella soc. coop. a r.l.», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio dott. Greco Vincenzo in data 23 novembre 1990, rep. n. 30592, reg. soc. n. 1852 - registro R.E.A. n. 81341 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00814920708, n. posizione Busc 1137/253640;

21. Società cooperativa «Rinascita Termoli soc. coop. a r.l.», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio dott. Macchiagodena Giuseppe in data 8 giugno 1972, rep. n. 39238, reg. soc. n. 344 - registro R.E.A. n. 66959 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00235280708, n. posizione Busc 452/122590;

22. Società cooperativa «Turistica Molisana soc. coop. a r.l.», con sede in Termoli, costituita per rogito notaio dott. Greco Vincenzo in data 8 marzo 1991, rep. n. 31764, reg. soc. n. 1861 - registro R.E.A. n. 81418 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00816200703, n. posizione Busc 1140/253860;

23. Società cooperativa «Agricola Cunicola Trivento soc. coop. a r.l.», con sede in Trivento, costituita per rogito notaio dott. Rossi Antonio in data 19 dicembre 1986, rep. n. 139140, reg. soc. n. 1992 - registro R.E.A. n. 79593 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00712390707, n. posizione Busc 969/228408;

24. Società cooperativa «O.M.A. soc. coop. a r.l.», con sede in Ururi, costituita per rogito notaio dott. Di Transo Giuseppe in data 25 novembre 1977, rep. n. 3829, reg. soc. n. 548 - registro R.E.A. n. 61889 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00712390707, n. posizione Busc 615/156792;

25. Società cooperativa «Fortuna 91 soc. coop. a r.l.», con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Ricciardi Riccardo in data 11 giugno 1991, rep. n. 54155, reg. soc. n. 2754 - registro R.E.A. n. 81195 della C.C.I.A.A. di Campobasso, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00813610706, n. posizione Busc 1136/253639.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente, al fine di provvedere alla cancellazione della stessa dal registro medesimo.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il presente decreto può essere impugnato da chi ne ha interesse, con formale e motivata istanza presso l'autorità governativa che lo ha emanato.

Campobasso, 2 settembre 2004

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

04A09031

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 1° settembre 2004.

Delega, al Direttore dell'Ufficio periferico di Cagliari dell'Ispettorato centrale repressione frodi, all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
DELL'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;

Visto, in particolare, l'art. 2, del citato decreto legislativo, che, rispettivamente, al comma 1, istituisce il Ministero per le politiche agricole ed al comma 3, stabilisce che spettano al Ministero per le politiche agricole, tra gli altri, i compiti relativi «alla prevenzione e repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agroalimentari ad uso agrario»;

Visto altresì l'art. 5, del citato decreto legislativo che stabilisce la successione del cennato Ministero in tutti i rapporti attivi e passivi e nelle funzioni di vigilanza del soppresso Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, relativamente alle funzioni e ai compiti di cui all'art. 2, nonché, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli articoli 3 e 4, negli altri rapporti e funzioni facenti capo al medesimo Ministero;

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, recante «Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva»;

Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'agricoltura e foreste per l'esercizio, tra l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'art. 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle politiche agricole e forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 13 febbraio 2003, n. 44, recante il «Regolamento di riorganizzazione della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi»;

Visto il proprio decreto n. 52792, del 21 maggio 2003, di conferimento ai direttori degli uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi della delega all'emanazione di ordinanze-ingiunzioni, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati;

Visto il proprio decreto n. 4471 del 20 luglio 2004, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione dell'ufficio periferico di Cagliari dell'Ispettorato centrale repressione frodi, a decorrere dalla data del 16 settembre 2004 e fino al 31 maggio 2005, al dott. Aurelio Saraceno, dirigente di seconda fascia;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Aurelio Saraceno è delegato, a decorrere dalla data del 16 settembre 2004 e per la durata dell'incarico, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, per le trasgressioni amministrative commesse nell'ambito della circoscrizione di competenza dell'ufficio periferico di Cagliari di questo Ispettorato centrale repressione frodi, nelle materie, con i criteri ed i limiti indicati nel citato decreto n. 52792 del 21 maggio 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º settembre 2004

L'ispettore generale capo: LO PIPARO

04A09005

DECRETO 3 settembre 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nella regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato del Dipartimento agricoltura e turismo della regione Liguria con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Liguria provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà;

Colli di Luni;

Colline di Levanto;

Golfo del Tigullio;

Riviera Ligure di Ponente;

Valpolcevera;

Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua;

«Ormeasco» o «Ormeasco di Pornassio».

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 3 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A08998

DECRETO 7 settembre 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2004, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2004/2005, nelle province di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera H, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedono, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera F, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'Assessorato agricoltura della regione autonoma della Sardegna con il quale la stessa ha certificato che nel territorio delle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004/2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per i V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arrichimento per le partite di vino destinate alla elaborazione dei V.Q.P.R.D., di cui ai commi precedenti del presente articolo, sono autorizzate per la varietà di vite appresso indicate:

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Gagnulari, Chardonnay, Moscato Bianco, Sauvignon, Seminano, Torbato.

Dette operazioni debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 7 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A09000

DECRETO 9 settembre 2004.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola, dei vini IGT e dei vini a base spumante, per la regione Puglia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettere *c)* e *d)*, che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 agosto 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H), punto 4 che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo le condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 281 del 3 dicembre 2001, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 «recante norme per la repressione delle frodi nelle preparazioni dei mosti, vini e aceti»;

Visti l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione Puglia, con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2004, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato, altresì, che la regione Puglia, ha indicato le varietà di uve per le quali è consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 30 luglio 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 6 settembre 2003);

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2004-2005 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Puglia atte a dare vini da tavola, vini IGT nonché per le varietà di uve atte a dare vini spumanti indicate all'allegato 1.

2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 9 settembre 2004

Il direttore generale: PETROLI

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE PER LE QUALI È CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI - REGIONE PUGLIA.

Chardonnay, Sauvignon, Pinot bianco, Pinot nero, Moscato bianco, Malvasia bianca, Fiano, Verdesca, Bianco d'Alessano, Bombino Bianco, Bombino Nero, Trebbiano.

04A09047

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 maggio 2004.

Recepimento della rettifica della direttiva 2002/80/CE e della direttiva 2003/76/CE della Commissione dell'11 agosto 2003, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare di concerto con il Ministro dell'ambiente, ora con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e con il Ministro della sanità, ora con il Ministro della salute, in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che interessino la protezione dell'ambiente ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, di attuazione della direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che modifica da ultimo la direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 16 aprile 1975, di recepimento della direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 5 settembre 2003, di recepimento della direttiva 2002/80/CE che modifica da ultimo la direttiva 70/220/CEE;

Vista la rettifica della direttiva 2002/80/CE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 199 del 7 agosto 2003;

Vista la direttiva 2003/76/CE della Commissione dell'11 agosto 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 206 del 15 agosto 2003, che modifica la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore;

ADOTTA

il seguente decreto:

Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo

Art. 1.

1. L'allegato I al decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 maggio 2003, è modificato come segue:

a) nell'allegato I, punto 7.1.1.1., il testo dell'ultimo trattino «cilindrata del motore più potente della famiglia meno il 30%» è sostituito dal testo «cilindrata del motore più alta della famiglia meno il 30%».

Art. 2.

1. Gli allegati XI e XIII al decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 maggio 2003, sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto che fa parte integrante dello stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2004

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2004
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 29

ALLEGATO

Gli allegati XI e XIII al decreto del Ministro per i trasporti 7 marzo 1975, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 maggio 2003, sono modificati come segue:

A) L'allegato XI è modificato come segue:

1) Il punto 3.3.3.4. è sostituito dal seguente:

«3.3.3.4. se attivi sul combustibile prescelto, altri sistemi o componenti del sistema di controllo delle emissioni o sistemi o componenti del gruppo propulsore che interessano le emissioni, collegati a un computer che, se guasto, può causare emissioni di scarico superiori ai limiti di cui al punto 3.3.2;».

2) Il punto 4.5.2. è sostituito dal seguente:

«4.5.2. In deroga alle prescrizioni del punto 6.6 dell'appendice 1 del presente allegato, e qualora il fabbricante ne faccia richiesta, l'autorità di omologazione accetta le anomalie seguenti come conformi alle prescrizioni del presente allegato ai fini della valutazione e della trasmissione dei segnali diagnostici:

- trasmissione dei segnali diagnostici per il carburante utilizzato con un unico indirizzo di partenza;

- valutazione di una serie di segnali diagnostici per entrambi i tipi di carburante (corrispondente alla valutazione dei veicoli a gas monocarburante e indipendentemente dal carburante utilizzato);

- selezione di una serie di segnali diagnostici (associati a uno dei due tipi di carburante) mediante la posizione dell'interruttore del carburante;

- valutazione e trasmissione di una serie di segnali diagnostici per entrambi i combustibili nel computer d'alimentazione indipendentemente dal combustibile in uso. Il computer del sistema di erogazione del gas valuterà e trasmetterà i segnali diagnostici riferiti al sistema di combustibile gassoso e memorizzerà i dati storici pertinenti alla disponibilità di combustibile.

A richiesta del costruttore l'autorità competente per l'omologazione può autorizzare altre opzioni.».

3) Nell'appendice 1 il punto 6.6 è sostituito dal seguente:

«6.6. Requisiti specifici per quanto riguarda la trasmissione di segnali diagnostici da veicoli bicarburante a gas.

6.6.1. Per i veicoli bicarburante a gas in cui i segnali specifici dei diversi sistemi di alimentazione sono memorizzati nello stesso computer i segnali diagnostici per il funzionamento a benzina e per il funzionamento a gas sono valutati e trasmessi indipendentemente gli uni dagli altri.

6.6.2. Per i veicoli bicarburante a gas in cui i segnali specifici dei diversi sistemi di alimentazione sono memorizzati in computer diversi i segnali diagnostici per il funzionamento a benzina e per il funzionamento a gas sono valutati e trasmessi dal computer specifico del combustibile.

6.6.3. Su impulso di uno strumento di diagnosi i segnali diagnostici per il veicolo funzionante a benzina sono trasmessi con un indirizzo di partenza e i segnali diagnostici per il veicolo funzionante a gas sono trasmessi con un altro indirizzo di partenza. L'uso degli indirizzi di partenza è descritto nella norma ISO DIS 15031-5 «Veicoli stradali - Comunicazione tra il veicolo e l'apparecchiatura di prova esterna per la diagnosi relativa alle emissioni - Parte 5: Servizi di diagnosi relativi alle emissioni», datata 1° novembre 2001.».

B) Nell'allegato XIII è aggiunto il seguente punto 4.4:

«4.4. Quando chi richiede l'omologazione è in grado di dimostrare all'autorità od al servizio tecnico competenti per l'omologazione che il convertitore catalitico di ricambio è di un tipo che figura nel punto 1.10 dell'appendice 1 dell'allegato X della presente direttiva, non occorre verificare l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al punto 6 ai fini del rilascio del certificato di omologazione.».

04A08999

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

CIRCOLARE 6 settembre 2004.

Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali.

1. *Applicabilità del criterio differenziale nel regime transitorio: art. 8, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.*

La finalità primaria di garantire una continuità nella protezione territoriale dall'inquinamento acustico è il criterio guida interpretativo principale alla luce del quale analizzare la questione dell'applicabilità dei valori limite differenziali.

L'esigenza di un chiarimento in merito all'applicabilità o meno del cosiddetto criterio differenziale, in assenza di zonizzazione acustica, nasce dalla diversa impostazione formale che i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 e 14 novembre 1997 hanno avuto.

L'unica diversità, tra le citate impostazioni, risiede nel fatto che, mentre il legislatore del 1991 ha scelto di indicare in quali aree «poteva» essere applicato il criterio differenziale, quello del 1997 ha preferito individuare quali sono le aree in cui «non si può» applicare il detto criterio. Nel decreto del 1997 è stato scelto il criterio dell'«esclusione»: preferendo individuare quali sono le aree in cui non si può applicare il criterio differenziale, emergono di conseguenza le aree in cui esso è applicabile.

L'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 definisce infatti i valori limite differenziali di immissione richiamando correttamente la legge 26 ottobre 1995, n. 447, per la loro definizione concettuale, stabilendo una sostanziale coincidenza con quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991. Difatti l'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 abroga i commi 1 e 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, per esigenze di adeguamento della normativa al mutamento del concetto giuridico di limite in quanto, con l'entrata in vigore della legge quadro sul-

l'inquinamento acustico, il suo significato viene modificato: non si parla di «limiti massimi» assoluti e differenziali, così come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991, ma si introducono i valori limite di emissione e di immissione, i valori di attenzione e qualità. Quanto detto sta a significare che l'espressione «limiti massimi» prevista dalla normativa precedente non trova più fondamento nell'attuale assetto normativo ed è stata perciò abrogata. L'abrogazione disposta dal citato art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 appare funzionale a fugare qualsiasi dubbio interpretativo al riguardo.

Pertanto il predetto art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 nulla dispone riguardo all'applicabilità dei valori limite differenziali in attesa di zonizzazione acustica, in quanto si riferisce espressamente ad una classificazione acustica del territorio di fatto già adottata. Alla luce di quanto sopra, il mancato richiamo espresso per il periodo transitorio ai valori limite differenziali da parte del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, non si traduce in una loro sostanziale inapplicabilità, non essendovi alcun ostacolo giuridico in tal senso.

L'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 stabilisce che «in attesa che i comuni provvedano agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 1, lettera *a)* della legge quadro n. 447/1995, si applicano i limiti di cui all'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991». Il richiamo ai soli limiti assoluti (previsti dal citato art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991) non esclude l'applicabilità dei limiti differenziali di cui al comma 2 che non è stato esplicitamente abrogato, in quanto questi rispondono ad una ratio normativa specifica cautelativa, anche in conformità a quanto disposto nell'art. 15, comma 1 della legge n. 447/1995. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 infatti, prendendo in considerazione la possibilità che, alla data della sua entrata in vigore, non tutti i comuni si fossero dotati di un piano di classificazione acustica così come previsto dalla legge quadro, al fine di evitare un vuoto legislativo e quindi un'assenza di protezione ambientale del territorio, introduce all'art. 8 una norma transitoria destinata a disciplinare la situazione di quei comuni che non hanno ancora predisposto tale citato piano. I limiti massimi di immissione da prendere in considerazione relativi alla protezione dall'inquinamento acustico, in attesa di zonizzazione, sono quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 che prevede una suddivisione del territorio coincidente con quella urbanistica preesistente, la quale individua inequivocabilmente nella fattispecie le zone esclusivamente industriali alle quali non si applicano i valori limite differenziali, così come prescritto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 e ancora prima dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 e dal decreto ministeriale 11 dicembre 1996.

Il mancato richiamo nell'art. 8 ai limiti differenziali non vale quindi ad escludere la loro applicabilità poiché il richiamo al solo primo comma dell'art. 6 è operato in funzione della determinazione di quali limiti assoluti siano da considerare in relazione alla protezione del territorio.

2. *Condizioni di esclusione dal campo di applicazione del criterio differenziale: art. 4, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.*

Si fa presente che il criterio differenziale va applicato se non è verificata anche una sola delle condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del predetto decreto:

se il rumore ambientale misurato a finestre aperte è inferiore a 50 dB(A) nel periodo diurno e 40 dB(A) nel periodo notturno;

se il rumore ambientale misurato a finestre chiuse è inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e 25 dB(A) nel periodo notturno.

3. *Circoli privati, centri sociali, centri sportivi e ricreativi: art. 4, comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.*

La verifica del rispetto dei valori limite differenziali è effettuata anche nei casi di rumorosità prodotta da circoli privati, centri sociali, centri sportivi (tra questi anche il tiro a volo) e ricreativi, qualora non siano verificate le condizioni indicate nell'art. 4, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997. Quanto disposto dal comma 3 è comprensivo delle attività di cui sopra che prevedono quote d'iscrizione associative e/o regolari canoni periodici per cui possono essere considerate come espletanti funzioni commerciali e/o professionali, indipendentemente dalle finalità di lucro, in quanto presuppongono una struttura organizzativa tale da garantire un'attività ricorrente che produce conseguentemente emissioni acustiche. Inoltre occorre sottolineare come nel calcolo dei livelli di rumorosità vada incluso anche il rumore antropico prodotto nell'ambito delle attività succitate.

4. *Servizi ed impianti fissi dell'edificio.*

Così come previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, relativamente «ai servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso», non si applicano i valori limite differenziali di immissione. A tutela della rumorosità di impianti e servizi di un edificio all'interno dello stesso deve essere applicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 recante la «determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici».

5. *Attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.*

Premesso che spetta alle regioni, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 447/1995, disciplinare le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo «svolgimento

di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi», si ritiene tuttavia opportuno, ai fini di un più omogeneo trattamento della questione, che per quanto riguarda tali attività, la richiesta di deroga all'autorità competente sia effettuata sulla base di apposita valutazione di impatto acustico dei seguenti valori limite assoluti di immissione: diurni, notturni (qualora, ai fini della tutela della popolazione nella condizione che risulta essere la più fastidiosa, non sia possibile sospendere l'attività temporanea notturna), nonché dei valori limite differenziali, fatta salva comunque la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla deroga stessa.

6. *Impianti a ciclo produttivo continuo.*

Come definito dal decreto ministeriale 11 dicembre 1996, l'impianto a ciclo produttivo continuo è:

a) quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;

b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle 24 ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

Si ritiene che tali due definizioni sussistano anche in senso alternativo, in quanto ognuna delle suddette definizioni vale a qualificare l'impianto di riferimento come a ciclo produttivo continuo:

per quanto concerne la lettera *a)* in considerazione di determinate situazioni tecniche, per la lettera *b)* sulla base di tempi di lavoro accertabili connessi alla continuità dell'esercizio.

Si precisa infine che nel caso di impianto esistente oggetto di modifica (ampliamento, adeguamento ambientale, etc.), non espressamente contemplato dall'art. 3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1996, l'interpretazione corrente della norma si traduce nell'applicabilità del criterio differenziale limitatamente ai nuovi impianti che costituiscono la modifica.

Roma, 6 settembre 2004

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

04A09042

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 settembre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2219
Yen giapponese	134,61
Corona danese	7,4365
Lira Sterlina	0,68320
Corona svedese	9,0981
Franco svizzero	1,5401
Corona islandese	88,12
Corona norvegese	8,3225
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57710
Corona ceca	31,768
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,93
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6611
Lira maltese	0,4280
Zloty polacco	4,4020
Leu romeno	41154
Tallero sloveno	240,0200
Corona slovacca	40,166
Lira turca	1819500
Dollaro australiano	1,7673
Dollaro canadese	1,5789
Dollaro di Hong Kong	9,5307
Dollaro neozelandese	1,8726
Dollaro di Singapore	2,0780
Won sudcoreano	1400,18
Rand sudafricano	8,1559

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A09086

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mesalazina D & G»

Estratto decreto A.I.C. n. 256 del 18 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MESALAZINA D & G nella forma e confezione: «500 mg gel rettale» 20 contenitori monodose da 500 mg.

Titolare A.I.C.: D & G S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, Vicolo De' Bacchettoni, 3 - c.a.p. 51100, Italia, codice fiscale 01239960477.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «500 mg gel rettale» 20 contenitori monodose da 500 mg;

A.I.C. n. 035592017 (in base 10), 11Y5UK (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: € 19,00;

forma farmaceutica: gel rettale;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special product's line S.p.a. stabilimento sito in Pomezia - Roma (Italia), via Campobello, 15 (tutte).

Composizione: un contenitore monodose contiene:

principio attivo: Mesalazina 500 mg;

eccipienti: glicerina 1500 mg; trietanolammina 5 mg; carbossipolimetilene 100 mg; metile p-idrossibenzoato 5 mg; propile p-idrossibenzoato 1,5 mg; acqua depurata 2888,5 mg.

Indicazioni terapeutiche:

proctiti ulcerose, morbo di Crohn, flogosi idiopatiche intestinali acute e croniche a localizzazione anorettale e perianale. Trattamento delle fasi attive e prevenzione delle recidive.

Nella fase attiva di grado severo è consigliabile l'associazione con trattamento cortisonico.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 033081, relativo al farmaco «Mesaflor» e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08963

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norfloxacina Finmedical»

Estratto decreto n. 261 del 18 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NORFLOXACINA FINMEDICAL, nella forma e confezione: «400 mg compresse rivestite» 14 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Finmedical S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Pistoia, vicolo de' Bacchettoni n. 1/A - c.a.p. 51100, codice fiscale 01056750472.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «400 mg compresse rivestite» 14 compresse - A.I.C. n. 035662016 (in base 10) 120B60 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A»;

prezzo: € 8,0;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 (tutte).

Composizione: ogni compressa contiene: principio attivo: Norfloxacina 400 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 55 mg; croscarmellose sodico 19 mg; silice colloidale 6 mg; amido pregelatinizzato 5 mg; magnesio stearato 4 mg; idrossipropilmetilcellulosa 4 mg; olio di ricino idrogenato 2 mg; talco 1,9 mg; titanio biossido 1,9 mg; acido metacrilico-metile metacrilato copolimero (1:2) 0,6 mg; polietilenglicole 6000 0,6 mg.

Indicazioni terapeutiche: la norfloxacina è un agente battericida/chemioterapico ad ampio spettro indicato per il trattamento delle infezioni urinarie superiori o inferiori, complicate o non complicate, di natura acuta o cronica (inclusa la pielonefrite) provocate da batteri aerobi gram-positivi e gram-negativi sensibili alla norfioxacina:

Deve essere verificata (se possibile) la sensibilità al trattamento dell'organismo scatenante l'infezione, sebbene la terapia possa essere iniziata prima che i risultati siano disponibili.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato dovrà fare riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. 035196, relativo al farmaco Renoxacin e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08955

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ranidex»

Estratto decreto A.I.C. n. 267 del 18 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: RANIDEX, nella forma e confezione: «300 mg compresse rivestite» 10 compresse.

Titolare A.I.C.: Officina farmaceutica fiorentina S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Viareggio - Lucca, Quartiere Varignano, 12 - 13 - 14, c.a.p. 55049, Italia, codice fiscale 01187770464.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «300 mg compresse rivestite» 10 compresse A.I.C. n. 028525018 (in base 10) 0V6JGU (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

classe: «A»;

prezzo: € 8,64;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Officina farmaceutica fiorentina S.r.l., stabilimento sito in Viareggio (Lucca), Quartiere Varignano, 12/13/14 (miscelazione polveri; compressione; confezionamento blister; confezionamento secondario).

Composizione: una compressa rivestita contiene:

principio attivo: ranitidina cloridrato 334,8 mg;

eccipienti: cellulosa microcristallina 260,7 mg; magnesio stearato 4,5 mg; idrossipropilmetilcellulosa 14,246 mg; titanio biossido 5,574 mg.

Indicazioni terapeutiche:

ulcera duodenale, ulcera gastrica benigna, incluse quelle associate al trattamento con farmaci antinfiammatori non steroidei, ulcera recidivante, ulcera post-operatoria, esofagite da reflusso, sin-

drome di Zollinger-Edison. La ranitidina è anche indicata in quelle condizioni come la gastrite o la duodenite quando associate a ipersecrezione acida.

Decorrenza di efficacia del decreto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08964

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Keraflox»

Estratto decreto A.I.C. n. 310 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale KERAFLOX, nelle forme e confezioni: «600 mg compresse rivestite con film» 1 compressa, «600 mg compresse rivestite con film» 2 compresse, «600 mg compresse rivestite con film» 5 compresse, «600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

Titolare A.I.C.: AZ. chim. riun. Angelini Francesco ACRAF S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70, c.a.p. 00181, Italia, codice fiscale 03907010585.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «600 mg compresse rivestite con film» 1 compressa;

A.I.C. n. 035680014 (in base 10), 120VSG (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: € 10,00;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: ACRAF S.p.a., stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio, 22 (tutte).

Composizione: ogni compresa rivestita con film contiene:

principio attivo: prulifloxacina 600 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 80 mg; cellulosa microcristallina 70 mg; 37 mg; povidone 24 mg; silice colloidale anidra 11 mg; magnesio stearato 8 mg; ipromellosa 18 mg; glicole propilenico 3600 mg; titanio diossido (E 171) 3600 mg; talco 1600 mg; ossido ferrico (E 172) 0,182 mg;

confezione: «600 mg compresse rivestite con film» 2 compresse;

A.I.C. n. 035680026 (in base 10), 120VSU (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: € 14,00;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: ACRAF S.p.a., stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio, 22 (tutte).

Composizione: ogni compresa rivestita con film contiene:

principio attivo: prulifloxacina 600 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 80 mg; cellulosa microcristallina 70 mg; croscarmellosa sodica 37 mg; povidone 24 mg; silice colloidale anidra 11 mg; magnesio stearato 8 mg; ipromellosa 18 mg; glicole propilenico 3600 mg; titanio diossido (E 171) 3600 mg; talco 1600 mg; ossido ferrico (E 172) 0,182 mg;

confezione: «600 mg compresse rivestite con film» 5 compresse;

A.I.C. n. 035680038 (in base 10), 120VT6 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: € 23,75;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: ACRAF S.p.a., stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio, 22 (tutte).

Composizione: ogni compresa rivestita con film contiene:

principio attivo: prulifloxacina 600 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 80 mg; cellulosa microcristallina 70 mg; croscarmellosa sodica 37 mg; povidone 24 mg; silice colloidale anidra 11 mg; magnesio stearato 8 mg; ipromellosa 18 mg; glicole propilenico 3600 mg; titanio diossido (E 171) 3600 mg; talco 1600 mg; ossido ferrico (E 172) 0,182 mg;

confezione: «600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 035680040 (in base 10), 120VT8 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: ACRAF S.p.a., stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio, 22 (tutte).

Composizione: ogni compresa rivestita con film contiene:

principio attivo: prulifloxacina 600 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 80 mg; cellulosa microcristallina 70 mg; croscarmellosa sodica 37 mg; povidone 24 mg; silice colloidale anidra 11 mg; magnesio stearato 8 mg; ipromellosa 18 mg; glicole propilenico 3600 mg; titanio diossido (E 171) 3600 mg; talco 1600 mg; ossido ferrico (E 172) 0,182 mg.

Indicazioni terapeutiche:

«Keraflox» è indicato per il trattamento di infezioni sostenute da germi sensibili, nelle seguenti condizioni:

infezioni acute non complicate delle basse vie urinarie (cistite semplice);

infezioni complicate delle vie urinarie;

riacutizzazione di bronchite cronica.

Nel prescrivere una terapia antibiotica dovrebbero essere considerate le linee guida locali e/o nazionali sull'uso appropriato degli antibiotici.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 035678, relativo al farmaco «Unidrox» e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08965

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Chinoplus»

Estratto decreto A.I.C. n. 311 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CHINOPLUS, nelle forme e confezioni: «600 mg compresse rivestite con film» 1 compressa, «600 mg compresse rivestite con film» 2 compresse, «600 mg compresse rivestite con film» 5 compresse, «600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

Titolare A.I.C.: Aziende chimiche riunute Angelini Francesco ACRAF S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70, c.a.p. 00181 - Italia, codice fiscale 03907010585.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «600 mg compresse rivestite con film» 1 compressa - A.I.C. n. 035679012 (in base 10) 120UT4 (in base 32);

classe «A»;

prezzo: € 10,00;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: ACRAF S.p.a. stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio n. 22 (tutte).

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: prulifloxacina 600 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 80 mg; cellulosa microcristallina 70 mg; croscarmellosa sodica 37 mg; povidone 24 mg; silice colloidale anidra 11 mg; magnesio stearato 8 mg; ipromellosa 18 mg; glicole propilenico 3600 mg; titanio diossido (E 171) 3600 mg; talco 1600 mg; ossido ferrico (E 172) 0,182 mg;

confezione: «600 mg compresse rivestite con film» 2 compresse - A.I.C. n. 035679024 (in base 10) 120UTJ (in base 32);

classe «A»;

prezzo: € 14,00;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: ACRAF S.p.a. stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio n. 22 (tutte).

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: prulifloxacina 600 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 80 mg; cellulosa microcristallina 70 mg; croscarmellosa sodica 37 mg; povidone 24 mg; silice colloidale anidra 11 mg; magnesio stearato 8 mg; ipromellosa 18 mg; glicole propilenico 3600 mg; titanio diossido (E 171) 3600 mg; talco 1600 mg; ossido ferrico (E 172) 0,182 mg;

confezione: «600 mg compresse rivestite con film» 5 compresse - A.I.C. n. 035679036 (in base 10) 120UTW(in base 32);

classe «A»;

prezzo: € 23,75;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: ACRAF S.p.a. stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio n. 22 (tutte).

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: prulifloxacina 600 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 80 mg; cellulosa microcristallina 70 mg, croscarmellosa sodica 37 mg; povidone 24 mg; silice colloidale anidra 11 mg; magnesio stearato 8 mg; ipromellosa 18 mg; glicole propilenico 3600 mg; titanio diossido (E 171) 3600 mg; talco 1600 mg; ossido ferrico (E 172) 0,182 mg;

confezione: «600 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 035679048 (in base 10) 120UU8 (in base 32);

classe «C»;

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: ACRAF S.p.a. stabilimento sito in Ancona (Italia), via Vecchia del Pinocchio n. 22 (tutte).

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: prulifloxacina 600 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 80 mg; cellulosa microcristallina 70 mg; croscarmellosa sodica 37 mg; povidone 24 mg; silice colloidale anidra 11 mg; magnesio stearato 8 mg; ipromellosa 18 mg; glicole propilenico 3600 mg; titanio diossido (E 171) 3600 mg; talco 1600 mg; ossido ferrico (E 172) 0,182 mg.

Indicazioni terapeutiche: Chinoplus è indicato per il trattamento di infezioni sostenute da germi sensibili, nelle seguenti condizioni:

infezioni acute non complicate delle basse vie urinarie (cistite semplice);

infezioni complicate delle vie urinarie;

riacutizzazione di bronchite cronica.

Nel prescrivere una terapia antibiotica dovrebbero essere considerate le linee guida locali e/o nazionali sull'uso appropriato degli antibatterici.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 035678, relativo al farmaco «Unidrox» e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08951

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xame»

Estratto decreto A.I.C. n. 313 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale XAME nelle forme e confezioni: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 4 ml, «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 4 ml, «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Erba - Como, via Licinio n. 11 - 15 - c.a.p. 22036, Italia, codice fiscale 00232040139.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 G/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 4 ml - A.I.C. n. 035888015 (in base 10) 1276WH (in base 32);

classe: «A -Nota 55»;

prezzo: € 6,40;

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Anfarm Hellas S.A. stabilimento sito in Votia - Greece, Schimatari (tutte).

Composizione:

il flaconcino contiene: principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 g (pari a cefotaxime g 1);

la fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazione iniettabile 4 ml;

confezione: «1 G/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 4 ml - A.I.C. n. 035888027 (in base 10) 1276WV (in base 32);

classe: «A -Nota 55»;

prezzo: € 6,40;

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Anfarm Hellas S.A. stabilimento sito in Votia - Greece, Schimatari (tutte).

Composizione: il flaconcino contiene: principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 g (pari a cefotaxime g 1);

la fiala solvente contiene: eccipienti: lidocaina cloridrato 40 mg; acqua per preparazione iniettabile quanto basta a 4 ml;

confezione: «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 035888039 (in base 10) 1276X7 (in base 32);

classe: «A per ospedaliero H»;

prezzo: prezzo massimo di cessione al Sevizio sanitario nazionale (ex Factory, IVA esclusa): € 4,78;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,52;

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

cassificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: Anfarm Hellas S.A. stabilimento sito in Votia - Greece, Schimatari (tutte).

Composizione: il flaconcino contiene: principio attivo: cefotaxime sodico 2,096 g (pari a cefotaxime g 2);

la fiala solvente contiene: eccipiente: acqua per preparazione iniettabile 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione, nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

È indicato inoltre nella profilassi delle infezioni chirurgiche.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 034999, relativo al farmaco «Cefotaxime Acs Dobfar» e successive modifiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08952

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Budiair»

Estratto decreto A.I.C. n. 315 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BUDIAIR nelle forme e confezioni: «200 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 200 inalazioni con erogatore standard, «200 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 200 inalazioni con erogatore jet.

Titolare A.I.C.: Chiesi farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A - c.a.p. 43100, Italia, codice fiscale 01513360345.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «200 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 200 inalazioni con erogatore standard - A.I.C. n. 035656014 (in base 10) 1204BG (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: € 30,50;

forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Chiesi farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via San Leonardo n. 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: ogni contenitore contiene:

principio attivo: budesonide 40 mg (ogni erogazione contiene 200 mcg);

eccipienti: HFA 134A (norflurano); etanolo anidro; glicerolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica acquisita agli atti);

confezione: 200 mcg soluzione pressurizzata per inalazione contenitore sotto pressione 200 inalazioni con erogatore jet - A.I.C. n. 035656026 (in base 10) 1204BU (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: € 30,50;

forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

validità prodotto integro: 18 mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Chiesi farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via San Leonardo n. 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione:

principio attivo: budesonide 40 mg (ogni erogazione contiene 200 mcg);

eccipienti: HFA 134A (norflurano); etanolo anidro; glicerolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'asma bronchiale e delle affezioni croniche ostruttive delle vie respiratorie.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08953

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ribuvent»

Estratto decreto A.I.C. n. 317 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: RIBUVENT, nelle forme e confezioni: «200 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 200 erogazioni con erogatore standard, «200 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 200 erogazioni con erogatore jet.

Titolare A.I.C.: Promedica S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, c.a.p 43100, Italia, codice fiscale n. 01697370342.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «200 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 200 erogazioni con erogatore standard;

A.I.C. n. 035657016 (in base 10), 12059S (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: € 30,50;

forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Chiesi farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via San Leonardo, 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: ogni contenitore contiene:

principio attivo: budesonide 40 mg (ogni erogazione contiene 200 mcg);

eccipienti: HFA 134A (norflurano); etanolo anidro; glicerolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica acquisita agli atti);

confezione: «200 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 200 erogazioni con erogatore jet;

A.I.C. n. 035657028 (in base 10), 1205B4 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: € 30,50.

forma farmaceutica: soluzione pressurizzata per inalazione;

validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Chiesi farmaceutici S.p.a. stabilimento sito in Parma (Italia), via San Leonardo, 96 (produzione, confezionamento e controllo).

Composizione: ogni contenitore contiene:

principio attivo: budesonide 40 mg (ogni erogazione contiene 200 mcg);

eccipienti: HFA 134A (norflurano); etanolo anidro; glicerolo (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica acquisita agli atti);

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'asma bronchiale e delle affezioni croniche ostruttive delle vie respiratorie.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08962

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefotaxima»

Estratto decreto n. 323 del 21 giugno 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico CEFOTAXIMA, neIle forme e confezioni: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino di polvere + fiala solvente 4 ml; «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» flaconcino di polvere + fiala solvente 4 ml e «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino di polvere + fiala solvente 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Boccioni n. 1 - c.a.p. 21040, codice fiscale 00795170158.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino di polvere + fiala solvente 4 ml - A.I.C. n. 035483015/G (in base 10) 11UVD7 (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare;

classe: «A Nota: 55»;

prezzo: € 6,40;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 (tutte).

Composizione: ogni flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: Cefotaxima sodica 1048 mg pari a Cefotaxima 1000 mg.

Composizione: ogni fiala solvente contiene:

eccipiente: lidocaina cloridrato 40 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 4 ml;

confezione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile»1 flaconcino di polvere + fiala solvente 4 ml - A.I.C. n. 035483027/G (in base 10) 11UVDM (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile;

classe: «A Nota: 55»;

prezzo: € 6,40;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Special Product's Line stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 (tutte).

Composizione: ogni flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: Cefotaxima sodica 1048 mg pari a Cefotaxima 1000 mg.

Composizione: ogni fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 4 ml;

confezione: «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flaconcino di polvere + fiala solvente 10 ml - A.I.C. n. 035483039/G (in base 10) 11UVDZ (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso;

classe: «A uso ospedaliero H»;

prezzo: prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex Factory, IVA esclusa): € 4,78;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,52;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore: Special Product's Line stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 (tutte).

Composizione: ogni flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: cefotaxima sodica 2096 mg pari a Cefotaxima 2000 mg.

Composizione: ogni fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In dette infezioni il prodotto trova indicazione, in particolare, nei pazienti defedati e/o immunodepressi. È indicato inoltre nella profilassi delle infezioni chirurgiche.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato dovrà fare riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C.: 035192 del farmaco «Spectrocef» e successive modifiche;

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08954

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cisplatino Segix»

Estratto decreto AIC/UAC n. 1002 del 23 luglio 2004

Medicinale: CISPLATINO SEGIX.

Titolare A.I.C.: Segix Italia S.r.l., via del Mare n. 36 - 00040 Pomezia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - Delibera CIPE 1º febbraio 2001:

1 flacone di vetro da 100 ml concentrato per soluzione per infusione da 1 mg/1 ml - A.I.C. n. 033346040/MG (in base 10), 0ZTNHS (in base 32).

Classe: «H».

Prezzo ex factory IVA esclusa € 25,74.

Prezzo al pubblico IVA inclusa € 42,48.

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione:

principio attivo: 1 ml contiene 1,0 mg di cisplatino;

eccipienti: sodio cloruro, acido cloridrico diluito 10%, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione, controllo e rilascio dei lotti: Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG a-4866 Unterach Mondseestrasse 11 - Austria.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutiche: come monoterapia o in associazione con la chemioterapia già in atto per il trattamento dei tumori maligni o metastatici: carcinoma del testicolo (polichemioterapia palliativa e curativa), carcinoma ovario (stadi III e IV) ed epitelioma a cellule squamose della testa e del collo (terapia palliativa)..

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08974

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Doxorubicina Segix»

Estratto decreto AIC/UAC n. 1004 del 23 luglio 2004

Medicinale: DOXORUBICINA SEGIX.

Titolare A.I.C.: Segix Italia S.r.l., via del Mare n. 46 - 00040 Pomezia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - Delibera CIPE 1º febbraio 2001:

1 flacone in vetro da 10 mg/5 ml - A.I.C. n. 034879015/MG (in base 10), 118FK7 (in base 32).

Classe: «H».

Prezzo ex factory IVA esclusa € 10,00.

Prezzo al pubblico IVA inclusa € 16,50;

1 flacone in vetro da 50 mg/25 ml - A.I.C. n. 034879027/MG (in base 10), 118FKM (in base 32).

Classe: «H».

Prezzo ex factory IVA esclusa € 42,00.

Prezzo al pubblico IVA inclusa € 69,32.

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione:

principio attivo:

1 flacone 10 mg/5 ml contiene 10 mg di doxorubicina cloridrato;

1 flacone 50 mg/25 ml contiene 10 mg di doxorubicina cloridrato;

eccipienti: acido cloridrico, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione, controllo e rilascio dei lotti: Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG a-4866 Unterach Mondseestrasse 11 - Austria.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutiche: sarcoma dei tessuti molli e osteosarcoma, linfoma di Hodgkin e non Hodgkin, leucemia linfoblastica acuta, leucemia mieloblastica acuta, carcinoma della tiroide, della mammella, dell'ovaio, della vescica, carcinoma polmonare a piccole cellule e neuroblastoma.

Alcuni studi hanno dimostrato che la Doxorubicina può essere utilizzata per via intravescicale.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08973

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mitoxantrone Segix»

Estratto decreto AIC/UAC n. 1003 del 23 luglio 2004

Medicinale: MITOXANTRONE SEGIX.

Titolare A.I.C.: Segix Italia S.r.l., via del Mare n. 36 - 00040 Pomezia.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993 - Delibera CIPE 1º febbraio 2001:

1 flacone di vetro da 5 ml 2 mg/ml - A.I.C. n. 036111019/MG (in base 10), 12G0PC (in base 32).

Classe: «H».

Prezzo ex factory IVA esclusa € 51,03.

Prezzo al pubblico IVA inclusa € 84,22;

1 flacone di vetro da 10 ml 2 mg/ml - A.I.C. n. 036111021/MG (in base 10), 12G0PF (in base 32).

Classe: «H».

Prezzo ex factory IVA esclusa € 97,86.

Prezzo al pubblico IVA inclusa € 161,51.

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione:

principio attivo:

1 ml di concentrato per soluzione per infusione contiene 2 mg di mitoxantrone (come cloridrato);

1 flaconcino da 5 ml di concentrato per soluzione per infusione contiene 10 mg di mitoxantrone (come cloridrato);

1 flaconcino da 10 ml di concentrato per soluzione per infusione contiene 20 mg di mitoxantrone (come cloridrato);

eccipienti: sodio cloruro, sodio acetato, acido acetico glaciale, sodio solfato, acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione, controllo e rilascio dei lotti: Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG a-4866 Unterach Mondseestrasse 11 - Austria.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico.

Indicazioni terapeutiche: trattamento del carcinoma metastatico della mammella, del linfoma non Hodgkin, e della leucemia non linfatica acuta negli adulti, in monoterapia o in associazione con altri farmaci antitumorali. Dolore da cancro della prostata avanzato refrattario al trattamento ormonale, in combinazione con basse dosi di corticosteroidi, qualora il trattamento analgesico attuato sia insufficiente o non appropriato

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08975

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401217/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.